

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PRESENTE IL PRESIDENTE SABATO VERDE IN PRESENZA DELLA SEGRETARIA ADRIANA FRANCAIANCI

PRESENTI 42 SOCI SU 66 TOTALI. VERIFICATE LE PRESENZE CHE RAPPRESENTANO I 3/5 DEI SOCI SUFFICIENTI IN 2^a CONVOCAZIONE AD APPROVARE LE MODIFICHE STATUTARIE, CONFE DA ART. 11, LETTERA C DEL VIGENTE STATUTO, SI PROCEDE CON L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA INIZIO H 21,30 (SECONDA CONVOCAZIONE)

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE CHE ILLUSTRA L'ORDINE DEL GIORNO:

"MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI." AL FINE DI POTER ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE AL "REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE"

IL PRESIDENTE ILLUSTRA IN MODO ESAURIENTE LE MODIFICHE NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S. E CHIEDE L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CON VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO.

LE MODIFICHE SONO APPROVATE ALL'UNANIMITA', E COSI' IL PRESIDENTE SI IMPEGNA A RITENERE IN OPERA TUTTE LE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE AL "R.U.N.T.S."

L'ASSEMBLEA TERMINA ALLE 22,55 CON I RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE AI SOCI PRESENTI PER LA LORO PARTECIPAZIONE.

San Marino 8/11/2022 LA SEGRETARIA ADRIANA FRANCAIANCI
Adriana Francalanci

IL PRESIDENTE SABATO VERDE

Il Funzionario addetto al servizio
Mauro Elisei

ACCADEMIA MUSICALE
di SAN MINIATO BASSO
Via Pizzigoni, 10
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. 338.8969061
PI. 01597460508 - C.F. 91003480505

[Signature]

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOFERRAIO

15 NOV. 2022

PROT. N. 2182/3



Statuto ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO BASSO-aps

Cap. I – Denominazione, scopo, sede

Art. 1) L'associazione denominata «Accademia musicale di San Miniato Basso – aps» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche .

Essa è apolitica, apartitica e non ha alcun fine di lucro. La sua durata è illimitata.

La sede legale dell'associazione è nel comune di San Miniato, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio di gestione, uffici e sedi operative altrove: il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 2) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci :

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lettera T, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 legge 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 legge 117/2017).

L'associazione ha, più nello specifico, lo scopo di promuovere, ed incrementare la pratica e la cultura musicale a livello locale, attraverso l'allestimento organizzazione di concerti, lezioni-concerto, corsi, convegni, scambi culturali ed altre attività analoghe, secondo i programmi e con i mezzi fissati dagli organi statutari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di gestione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Cap. II – Soci

Art. 3) Sono soci le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che presentino domanda di iscrizione con cui accettano pienamente lo statuto dell'associazione e siano accolte dal consiglio di gestione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di gestione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

Su proposta del presidente o di uno qualunque dei componenti il consiglio di gestione, sentire l'assemblea, possono essere nominati soci onorari, persone si siano distinte nella loro attività artistico-musicale, nella promozione e nella diffusione dell'arte musicale e della cultura in genere, nel sostegno morale e materiale alla nostra associazione.

Il Consiglio di gestione deve, entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di gestione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4) I soci hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5) La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure ancora nel caso di ritardo o mancata corresponsione dei contributi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di gestione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato: la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili; i soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Cap. III – Organi associativi

Art. 6) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di gestione (Organo di amministrazione).

Assemblea

Art. 7) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati: ciascun socio ha un voto.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del consiglio di gestione con avviso dal quale risulti: l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, da recapitarsi tramite posta ordinaria o mail ai soci almeno 3 giorni prima della data di riunione.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può validamente deliberare:

- a. in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei soci;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci;
- c. in caso di modifiche allo Statuto o liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione, l'assemblea deve essere straordinaria e i limiti di cui sopra sono portati a:
 - la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati per la modifica statutaria sia in prima che in seconda convocazione;
 - voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altro socio. L'assemblea delibera in ogni caso a maggioranza di voti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 6 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- determinazione i contributi dei soci;
- definisce gli indirizzi programmatici di cui si occuperà il consiglio di gestione.
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Consiglio di gestione.

Art. 8) Il consiglio di gestione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea, Esso elegge nel suo interno:

- Il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario amministrativo;

- eventuali consiglieri fino ad un massimo di otto.

Il consiglio di gestione dura in carica quattro anni, tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Il consigliere che risulti assente ad oltre la metà delle riunioni tenute in un anno senza giustificato motivo verrà dichiarato decaduto dall'incarico e sostituito con il primo della lista dei non eletti alla precedente elezione ove presente o con convocazione di assemblea suppletiva.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9) Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di gestione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, al consiglio di gestione spettano:

- a. la convocazione delle assemblee;
- b. l'ammissione dei soci;
- c. la gestione del patrimonio sociale;
- d. la redazione dei bilanci di tutti i documenti contabili e programmatici, in conformità alle leggi vigenti, alle norme statutarie e alle decisioni dell'assemblea;
- e. la determinazione del contributo dei soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f. la programmazione delle attività artistiche, didattiche e divulgative, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle direttive di massima dell'assemblea;
- g. l'eventuale nomina di collaboratori esterni in qualità di artisti, insegnanti, relatori ed altre configurazioni professionali, disponibili a prestare la loro propria attività per la realizzazione delle iniziative programmate;
- h. l'organizzazione ed il coordinamento delle suddette iniziative e attività;
- i. l'instaurazione di rapporti di collaborazione e scambio con enti pubblici e privati e con associazioni consimili;
- j. analizzare e risolvere eventuali contrasti tra soci o tra i soci e l'ente.

Art. 15) Il consiglio di gestione si riunisce tutte le volte che il presidente o ciascuno dei componenti lo ritengano necessario: è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti.

Art. 16) Nessuna retribuzione è dovuta per alcuna ragione ai componenti degli organi sociali di cui all'articolo 6.

Presidente

Art. 17) Il presidente, ed in caso di suo impedimento il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi, convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio di gestione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio di gestione, firma per conto dell'associazione ogni contratto ed accordo.

Il presidente, o in sua vece il segretario, è autorizzato a riscuotere tutte le somme che saranno di spettanza dell'associazione a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio di gestione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni .

Cap. IV – Patrimonio ed entrate

Art. 18) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore .

Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede con i mezzi le disponibilità di bilancio.

Art. 20) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di gestione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

Il Consiglio di gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Cap. V – Libri

Art. 21) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di gestione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità : richiesta scritta al presidente.

Cap. VI – Volontari e lavoro retribuito

Art. 22) L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari, siano essi soci o non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio di gestione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

Cap. VII – Liquidazione

Art. 23) L'assemblea delibera, in caso di necessità, sulla liquidazione dell'associazione ed, in caso di scioglimento dell'associazione stessa, sulla destinazione del capitale mobile ed immobile.

Il patrimonio residuo è quindi devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Cap. VIII – Norme di rinvio

Art. 24) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE
SIBATO VERDE
[Signature]

LA SEGRETARIA
FRANCALANCI ADRIANA
Francalanci Adriana



ALLEGATO ALL'ATTO
2182 SERIE 3
REGISTRATO
15/11/2022

Il Funzionario addetto al servizio
[Signature]
Mauro Elisei